

Decreto Legislativo n. 514 dell'8 aprile 1948

Modificazioni alla legge sul nuovo catasto edilizio urbano e alla legge sulla costituzione, attribuzione e funzionamento delle Commissioni censuarie

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, col le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione, Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Promulga il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1

La legge 17 giugno 1943, n. 571, recante modificazioni alla legge sul nuovo catasto edilizio urbano, è abrogata.

Art. 2

Gli articoli 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 28 e 29 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

Art. 9

La rendita catastale è la rendita lorda media ordinaria ritraibile previa detrazione delle spese di riparazione, manutenzione e di ogni altra spesa o perdita eventuale. Nessuna detrazione avrà luogo per decime, canoni, livelli, debiti e pesi ipotecari e censuari, nonché per imposte, sovrainposte e contributi di ogni specie.

La detrazione delle spese e perdite eventuali viene stabilita con una percentuale per ogni classe di ciascuna categoria.

Per la formazione del nuovo catasto si farà riferimento, per quanto riguarda gli elementi economici da assumere per la determinazione delle tariffe, a quelli ordinari del triennio 1937-1939.

Art. 10

La rendita catastale delle unità immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati di cui all'art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni, è determinata con stima diretta per ogni singola unità.

Eguale si procede per la determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari che non sono raggruppabili in categorie e classi, per la singolarità delle loro caratteristiche.

Art. 11

La determinazione delle singole categorie e classi e delle relative tariffe è eseguita, per ciascun comune o porzione di comune, a cura degli Uffici tecnici erariali competenti per territorio. I quadri delle categorie e classi ed i prospetti delle relative tariffe sono comunicati alle Commissioni censuarie comunali per i rispettivi comuni.

I prospetti delle tariffe sono comunicati, per tutti i comuni delle rispettive Provincie, alle Commissioni censuarie provinciali, alle quali, entro trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni da parte degli Uffici tecnici erariali, le Commissioni censuarie comunali hanno facoltà di presentare le proprie osservazioni sul prospetto relativo al proprio comune. Nei successivi sessanta giorni, viste le osservazioni delle Commissioni censuarie comunali, e sentiti gli Uffici tecnici erariali competenti, le Commissioni censuarie provinciali esaminano i prospetti delle tariffe e decidono in caso di dissenso tra le Commissioni censuarie comunali e gli Uffici tecnici erariali.

Avverso la determinazione delle categorie e classi le Commissioni censuarie comunali, possono, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione, ricorrere alla Commissione censuaria provinciale che, sentito l'Ufficio tecnico erariale competente, decide nei successivi sessanta giorni.

Le decisioni delle Commissioni censuarie provinciali previste nel secondo e nel terzo comma saranno comunicate entro trenta giorni dalla loro definizione alle Commissioni censuarie comunali

e agli Uffici tecnici erariali interessati. Entro sessanta giorni dalla avvenuta comunicazione è ammesso ricorso contro le decisioni delle Commissioni censuarie provinciali alla Commissione censuaria centrale, la quale decide in via definitiva nel termine di novanta giorni dal ricevimento del ricorso.

La Commissione censuaria centrale si sostituisce alle Commissioni censuarie provinciali, che non emettono nel termine prescritto le decisioni di propria competenza.

Divenuta definitiva la determinazione delle tariffe, queste sono pubblicate in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art. 12

L'assegnazione di ciascuna unità immobiliare, alla categoria ed alla classe relativa, nonché l'accertamento della consistenza delle singole unità immobiliari ed il calcolo delle relative rendite catastali, sono eseguite dall'Ufficio tecnico erariale, che compila una tabella nella quale, per ciascun comune o porzione di comune, in corrispondenza a ciascuna ditta e distintamente per unità immobiliare, sono indicate le rispettive categorie e classi, nonché la consistenza.

Per le unità immobiliari contemplate nell'art. 10, la tabella deve inoltre contenere l'indicazione della rispettiva rendita catastale.

La tabella è pubblicata mediante deposito negli uffici comunali per il periodo di trenta giorni. Il sindaco, con suo manifesto dà notizia di tale pubblicazione, indicando il luogo, i giorni e le ore in cui gli interessati possono prenderne visione.

Art. 16

Il nuovo catasto edilizio urbano è formato in base alle risultanze dell'accertamento generale dei fabbricati e alla valutazione della rispettiva rendita catastale.

Esso è costituito dallo schedario delle partite, dallo schedario dei possessori e dalla mappa urbana.

Art. 18

Le variazioni occorrenti ai fini della conservazione del nuovo catasto edilizio urbano sono apportate, per tutti i comuni della provincia, dall'Ufficio tecnico erariale o da sua Sezione staccata, posti nel capoluogo della provincia.

Una copia dello schedario delle partite, tenute al corrente con le successive variazioni, è depositata presso gli Uffici distrettuali delle imposte dirette limitatamente ai comuni della circoscrizione.

Presso i detti Uffici è depositata una copia della mappa, da aggiornarsi periodicamente a cura degli Uffici tecnici erariali.

I comuni possono ottenere gratuitamente con l'opera di propri incaricati, od a loro spese con l'opera dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, la copia della mappa del loro territorio e degli atti che costituiscono il nuovo catasto edilizio urbano.

Art. 19

I diritti di scritturato, di visura e di disegno per copie, certificati od estratti degli atti relativi al nuovo catasto edilizio urbano fissati dalla tabella C del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378, verranno ripartiti fra il personale degli uffici incaricati del rilascio delle copie, certificati od estratti, con le modalità da stabilire con decreto Ministeriale. Il diritto di scritturato per le volture viene ripartito fra gli Uffici tecnici erariali e gli Uffici distrettuali delle imposte in misura eguale.

Art. 20

Le persone e gli enti indicati nell'art. 3 sono obbligati a denunciare, nei modi e nei termini da stabilirsi col regolamento, le variazioni nello stato e nel possesso dei rispettivi immobili, le quali comunque implicano mutazioni ai sensi dell'art. 17.

Nei casi di mutazioni che implicano variazioni nella consistenza delle singole unità immobiliari, la relativa dichiarazione deve essere corredata da una planimetria delle unità variate, redatta su modello fornito dall'Amministrazione dello Stato, in conformità delle norme di cui all'art. 7.

Art. 23

La rendita catastale calcolata ai sensi dei precedenti articoli per ciascuna unità immobiliare, costituisce la base per la determinazione, nei modi che saranno -stabiliti per legge, del reddito imponibile soggetto alle imposte ed alle sovrimposte.

Art. 25

Qualora il reddito effettivo risulti inferiore di almeno un quinto al reddito imponibile determinato in base alla rendita catastale, l'Ufficio distrettuale delle imposte deve farne espressa segnalazione, dopo un triennio, al competente Ufficio tecnico erariale, che procede a verifica ai fini del classamento della unità immobiliare della rendita catastale.

La nuova rendita catastale costituisce la base per la determinazione del reddito soggetto ad imposta, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della scadenza del triennio predetto.

Art. 26

Il nuovo catasto edilizio urbano sarà attivato per distretto d'imposta.

Nei distretti d'imposta comprendenti i comuni nei quali, per effetto di distruzioni o di altri impedimenti dipendenti dalla guerra, le operazioni di formazione del nuovo catasto edilizio urbano abbiano dovuto essere sospese, l'attivazione del nuovo catasto edilizio urbano potrà avere luogo anche per comune o per gruppo di comuni.

La data di attivazione sarà stabilita con decreto del Ministro per le finanze, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Fino a quando non è attivato il nuovo catasto, l'accertamento e le revisioni dei redditi soggetti alla imposta sono eseguiti con le norme attualmente in vigore.

Art. 27

Con l'attivazione del nuovo catasto edilizio urbano sono abolite le revisioni parziali dei redditi previste dalle norme precedentemente in vigore.

Art. 28

I fabbricati nuovi ed ogni altra stabile costruzione nuova che debbono considerarsi immobili urbani, a norma dell'art. 4, devono essere dichiarati all'Ufficio tecnico erariale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati, ancorché esenti, temporaneamente o permanentemente, dai tributi immobiliari, ovvero soggetti ad imposta mobiliare.

Debbono del pari essere dichiarati, entro lo stesso termine, i fabbricati che passano dalla categoria degli esenti a quella dei soggetti all'imposta.

La dichiarazione deve essere compilata per ciascuna unità immobiliare su apposita scheda fornita dall'Amministrazione dello Stato e deve essere corredata da una planimetria, disegnata su modello fornito dalla stessa Amministrazione, in conformità delle norme di cui all'art. 7.

I comuni sono obbligati a dare notizia agli Uffici tecnici erariali competenti per territorio, delle licenze di costruzione rilasciate a norma dell'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

Art. 29

Rimangono in vigore le esenzioni dalla imposta fabbricati e dalle relative sovrimposte, che sono stabilite da leggi generali e speciali.

Tali esenzioni competono pure a quelle parti delle unità immobiliari risultanti da sopraelevazioni ed ampliamenti.

Rimangono pure, in vigore tutte le norme concernenti l'imposta sui fabbricati che non siano in contrasto con quelle del presente decreto.

Per l'applicazione delle esenzioni rimangono ferme le attuali competenze degli Uffici distrettuali delle imposte, e, in caso di controversia, delle Commissioni amministrative previste dalla legge 7 giugno 1937, n. 1016, e successive modificazioni. L'istruttoria delle domande di sgravio per ruralità per quanto concerne il rapporto oggettivo fra la consistenza del fabbricato e l'estensione dei terreni è deferita agli Uffici tecnici erariali.

Art. 3

Le disposizioni dell'art. 14 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, sono abrogate.

Art. 4

Al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, sono aggiunti, dopo l'art. 31, i seguenti articoli:

Art. 32

L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ha facoltà di affidare ad appalto o a cottimo quei lavori per la formazione o per la conservazione del nuovo catasto edilizio urbano che, per il loro carattere, si prestino ad una facile sorveglianza o verifica.

Art. 33

Entro due anni dalla data di pubblicazione delle tariffe nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, la Commissione censuaria provinciale può chiedere alla Commissione censuaria centrale la modificazione delle tariffe che riguardano comuni della propria circoscrizione, quando non le ritenga perequate nei confronti di quelle di comuni delle Province limitrofe. La stessa facoltà è attribuita all'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

In seguito alla richiesta prevista nel precedente comma, la Commissione censuaria centrale può apportare modifiche alle tariffe già determinate.

Art. 34

L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ha facoltà di rivedere, in qualunque tempo, il prospetto delle tariffe in determinate zone censuarie, quando la revisione si renda opportuna per sopravvenute variazioni di carattere permanente nello stato e nella capacità di reddito delle unità immobiliari.

Ai nuovi prospetti delle tariffe si applicano le disposizioni del precedente art. 11.

Art. 5

Gli articoli 32, 33, 34 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, assumono rispettivamente i numeri 35, 36, 37.

All'art. 23 della legge 8 marzo 1943, n. 153, è sostituito il seguente:

"La risoluzione in via amministrativa di ogni altra controversia, tra l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ed i possessori, in materia di catasti terreni e di nuovo catasto edilizio urbano è demandata in prima istanza alle Commissioni censuarie comunali ed in appello alle Commissioni censuarie provinciali. Contro le decisioni delle Commissioni censuarie provinciali è ammesso ricorso alla Commissione censuaria centrale per violazione di legge o per questioni di massima. -

Alle stesse Commissioni censuarie comunali e provinciali è pure demandata, rispettivamente in prima istanza ed in appello, la risoluzione in via amministrativa delle controversie tra l'Amministrazione finanziaria ed i contribuenti in materia d'imposte sui terreni, sui fabbricati e sul reddito agrario. Nei casi contemplati dalle leggi, contro le decisioni delle Commissioni censuarie provinciali è ammesso ricorso alla Commissione censuaria centrale.

Resta ferma la competenza delle Commissioni amministrative previste dal regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1693, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, e successive modificazioni, per le controversie in materia di indebito, errori e sgravi d'imposta nonché di esenzioni ed agevolazioni ivi comprese quelle per ruralità.

Resta fermo il disposto dell'art. 5, secondo comma del regio decreto-legge 27 marzo, 1939, n. 571, convertito nella legge 23 giugno 1939, n. 916, in materia di ricorsi contro la decorrenza dei maggiori estimi derivanti dalle opere di bonifica.

E' mantenuta la competenza dell'autorità giudiziaria ai sensi della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegate E, su ogni controversia che non si riferisca a semplice estimazione di redditi o a questioni di fatto".

Art. 6

L'art. 3 del regio decreto-legge 13 marzo 1944, n. 8, che sostituisce l'art. 25 del regio decreto-legge 7 agosto 1939, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, è così modificato:

"Le Commissioni provinciali hanno sede in ciascun capoluogo di provincia e sono composte di un presidente, di un vice-presidente, e di otto membri effettivi e quattro, supplenti. Essi sono nominati

dal Ministro per le finanze esclusivamente tra i cittadini contribuenti alle imposte dirette che abbiano residenza nella provincia.

I membri effettivi e supplenti sono scelti per metà fra i magistrati dell'ordine giudiziario e funzionari dello Stato in attività di servizio o a riposo, fra i quali deve essere compreso, quale membro effettivo, un funzionario degli Uffici tecnici erariali. Per l'altra metà la scelta avverrà su designazione di un numero triplo dei membri da nominarsi, fatta dal Prefetto della provincia. Questi designerà sei membri effettivi e tre supplenti in relazione alla entità degli interessi dell'attività produttiva operanti nella provincia, ed altri sei membri effettivi e tre supplenti tra i tecnici ed esperti in materia di affitti e di valutazione di immobili".

Art. 7

Il ricorso contro le decisioni delle Commissioni censuarie provinciali pronunciato in merito ai quadri delle categorie e classi ed ai prospetti delle tariffe anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto deve essere presentato alla Commissione censuaria Centrale entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1948

DE NICOLA-DE GASPERI-PELLA